PROPOSTE PER UNA LEGGE REGIONALE SULL'AUTOGOVERNO DEL BELLUNESE

1. Finalità

La legge regionale si propone di dare attuazione agli articoli 2, 3, 5 e 15 dello Statuto del Veneto in materia di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria da riconoscere alla Provincia di Belluno e agli altri enti locali bellunesi, in armonia con i principi affermati agli articoli 44, 114 e 118 della Costituzione.

Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione promuove l'autogoverno del Bellunese, in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, dell'agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale, rafforzando le competenze amministrative, regolamentari e finanziarie della Provincia di Belluno e degli altri enti locali bellunesi.

L'autogoverno della comunità provinciale bellunese si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità e valorizzando, in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, anche l'autonomia dei Comuni e delle loro forme associative.

2. Conferimento di funzioni

Nelle suddette materie, la Regione Veneto mantiene unicamente le competenze legislative proprie nonché le funzioni, di carattere unitario, che attengono agli obbiettivi della programmazione regionale, agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali e alle necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei. Dette funzioni vengono esclusivamente esercitate, oltre che con legge, con provvedimento deliberativo del Consiglio regionale.

Ogni altra funzione deve quindi essere oggetto di conferimento alla Provincia di Belluno o ai Comuni bellunesi, preferibilmente associati in Unioni montane.

Ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, nelle funzioni conferite la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare, anche in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative, nel solo rispetto dei principi della legislazione regionale in materia.

Restano ferme le disposizioni in materia di poteri regionali sostitutivi previste dalla legislazione vigente.

3. Strumenti specifici di esercizio dell'autogoverno

Per favorire l'esercizio del proprio autogoverno, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi possono promuovere con la Regione appositi accordi di programma o intese interistituzionali di settore.

Gli accordi di programma sono finalizzati a decentrare in provincia di Belluno attività e servizi d'interesse regionale ovvero a realizzare interventi e opere di interesse pubblico, anche con l'eventuale partecipazione, oltre che della Regione Veneto e della Provincia di Belluno, delle Province autonome di Trento e Bolzano, della Regione Friuli Venezia Giulia o delle confinanti regioni europee.

Le intese interistituzionali di settore individuano e coordinano, anche attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni di supporto allo sviluppo socio-economico della provincia di Belluno. Esse realizzano forme di programmazione negoziata per l'attuazione di politiche territoriali integrate e possono altresì coinvolgere, per lo svolgimento di attività di interesse generale, enti ed operatori privati. In particolare, la Regione riconosce i G.A.L. (Gruppi d'azione locale) costituiti in provincia di Belluno come efficace forma operativa per le iniziative attuative dei programmi regionali europei.

Alla scopo di valorizzare la cooperazione con le realtà territoriali contermini alla provincia di Belluno, favorendo specifiche azioni e iniziative nel contesto dell'arco alpino, soprattutto nell'ottica del processo di integrazione europea, la Regione Veneto promuove intese interregionali, che saranno oggetto di ratifica ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione.

Le autonomie locali bellunesi possono contribuire alla formazione degli atti normativi e programmatori regionali mediante un tavolo unitario di rappresentanza denominato "Conferenza degli enti locali bellunesi", che su impulso della Provincia verrà costituito e regolato in via convenzionale dagli enti partecipanti.

La Conferenza degli enti locali bellunesi esprime parere sui progetti di legge e sui documenti di programmazione afferenti le materie di cui al punto 1 e in quest'attività potrà raccordarsi con il Consiglio delle autonomie montane di cui alla L.R. 28 settembre 2012, n. 40.

4. Risorse finanziarie, umane e strumentali

Il finanziamento delle funzioni amministrative attribuite alla Provincia e alle forme associative dei Comuni bellunesi avviene nel rispetto del principio di integrale copertura finanziaria e patrimoniale dei relativi costi di esercizio, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, con garanzia, nel quadro dei vincoli di finanza pubblica, del trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie a un efficiente esercizio delle funzioni amministrative attribuite.

Il conferimento delle funzioni amministrative suddette comporterà la messa a disposizione di personale dipendente dalla Regione o il trasferimento di dipendenti di ruolo della Regione, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle procedure definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio l'atto ricognitivo delle funzioni oggetto di conferimento, suddivise per settore organico e materia, con l'indicazione delle risorse necessarie a garantirne integralmente l'esercizio.

Al riordino degli uffici e delle strutture regionali nonché degli organi che svolgono le funzioni e i compiti oggetto della presente legge ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici regionali si provvede nel termine di cui al successivo punto 5 (2° capoverso).

Nel riparto delle risorse finanziarie relative a settori diversi da quelli in cui è operato il conferimento a favore della Provincia di Belluno e degli enti locali bellunesi, innanzitutto in materia di Fondo sanitario, di Fondo per il trasporto pubblico locale e di livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in sede di bilancio annuale, deve comunque assicurare il riconoscimento dei costi economici aggiuntivi correlati alle specificità del territorio bellunese in ragione della sua superficie, delle caratteristiche montane, della densità demografica, della struttura della popolazione residente, della dispersione abitativa e di ogni altro utile fattore socio-economico.

Nella Relazione di analisi della gestione prevista dalla L.R. 29 novembre 2001, n. 39 la Giunta regionale illustra anche le azioni e i risultati dell'attività attuativa dell'articolo 15 dello Statuto nonché delle previsioni della presente legge.

5. Decorrenza

Il conferimento delle funzioni indicate nell'articolo 15 dello Statuto verrà reso operativo contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2014 e comunque con decorrenza dal 1.1.2014.

Entro i successivi 180 giorni, la Regione adegua la legislazione vigente ai principi contenuti nella presente legge individuando modifiche, integrazioni o innovazioni, anche derogatorie, pertinenti gli specifici settori di interesse della provincia di Belluno.

Nel medesimo termine, la Conferenza degli enti locali bellunesi definisce gli accordi volti a conferire ai Comuni associati le funzioni amministrative o le attività che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.

6. Disposizioni transitorie

All'esito del riordino generale delle Province e della definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché tenendo conto, una volta approvata, dell'intesa fra lo Stato e la Regione Veneto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la Regione identifica le ulteriori funzioni amministrative che in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, verranno attribuite ai Comuni bellunesi, preferibilmente associati in Unioni montane o alla Provincia di Belluno in quanto necessitino di un esercizio unitario di area vasta.

In nessun caso le norme della presente legge o le disposizioni di essa attuative potranno essere interpretate nel senso di mantenere in capo alla Regione o ad enti da essa dipendenti funzioni o compiti alla stessa inerenti che sono attribuiti alla Provincia di Belluno o ai Comuni bellunesi, singoli o associati.

Belluno, 5 aprile 2013